

005 1 2 8 8

COMUNE DI MATERA
SETTORE MANUTENZIONE URBANA

19 LUG 2017

CAPITOLATO D'ONERI DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RSU SITA IN ZONA "LA MARTELLA"
SERVIZIO DI CONFERIMENTO A RECUPERO DEL RIFIUTO CODICE - CER
19.12.12. - COMPRENSIVO DI TRASPORTO

CIG: 712356689F

Indice:

PARTE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Premessa

- Art.1 Oggetto dell'appalto
- Art.2 Descrizione del Servizio
- Art.3 Durata dell'appalto
- Art.4 Importo a base d'asta
- Art.5 Varianti al contratto
- Art.6 Pagamenti del Servizio
- Art.7 Tracciabilità finanziaria
- Art.8 Revisione dei prezzi
- Art.9 Titolarità del contratto
- Art.10 Subappalto
- Art.11 Raggruppamento di imprese
- Art.12 Responsabilità a carico dell'appaltatore - assicurazioni obbligatorie
- Art.13 Garanzie
- Art.14 Spese contrattuali
- Art.15 Rappresentanza

PARTE II MODALITA' DI ESPLETAMENTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

- Art. 16 Automezzi
- Art. 17 Autorizzazioni
- Art. 18 Programmazione del servizio

PARTE III CONTROVERSIE

- Art. 19 Penali
- Art. 20 Risoluzione del contratto
- Art. 21 Domicilio dell'appaltatore



PARTE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

PREMESSA

Tra le attività connesse alla gestione della Piattaforma di Trattamento RSU "La Martella" - Matera e delle annesse discariche è prevista quella del conferimento a recupero del rifiuto codice CER 19.12.12. (*sopravaglio*) con relativo trasporto presso impianti autorizzati.

Le attività di servizio previste nel presente Capitolato d'Oneri devono essere svolte presso la Piattaforma di trattamento Rifiuti solidi urbani "La Martella" sita nella Zona Industriale di La Martella a Matera, piattaforma autorizzata con i seguenti provvedimenti:

- AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) - D.G.R. N.1915 dell'11/12/2006;
- MODIFICA NON SOSTANZIALE (ex art. 5 comma1, lettera 1-bis del D.Lgs.152/2006) - Provvedimento prot. 0205190/19AB del 06/10/2015 - Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture, Opere Pubbliche e Trasporti - Ufficio Compatibilità Ambientale;
- PRECISAZIONI - Provvedimento prot.0238007/19AB del 16/11/2015 - Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture, Opere Pubbliche e Trasporti - Ufficio Compatibilità Ambientale;
- RATIFICA MODIFICA NON SOSTANZIALE - Provvedimento prot. 0080944 del 18/05/2016 - Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture, Opere Pubbliche e Trasporti - Ufficio Compatibilità Ambientale relativo alla Ratifica di modifica non sostanziale della AIA di cui alla D.G.R. n. 1915 del 11/12/2006 e ratifica di modifica non sostanziale di cui alla nota prot. n. 0205190/19AB del 06/10/2015;
- AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO ORDINARIO DELLA PIATTAFORMA - Provvedimento prot. 0116533/23AB del 14/07/2017 - Dipartimento Ambiente ed Energia - Ufficio Compatibilità Ambientale.

Eventuali ulteriori autorizzazioni/modifiche rilasciate dalla Regione Basilicata in relazione alla gestione dell'impianto in regime ordinario.

Si richiamano, inoltre, le Direttive comunitarie, in materia di recupero dei materiali attraverso un sistema differenziato di raccolta e di selezione a valle dei rifiuti, come ribadito dalla Direttiva 2008/98/CE, che ha stabilito un quadro giuridico per il trattamento dei rifiuti nell'Unione europea (UE), studiato in modo da proteggere l'ambiente e la salute umana, sottolineando l'importanza di adeguate tecniche di gestione, riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti, volte a ridurre le pressioni sulle risorse e a migliorare il loro uso.

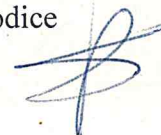
Nell'ambito dell'attuale assetto normativo assume particolare rilievo il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, di liberalizzazione e di concorrenza che devono informare le scelte strategiche e l'azione amministrativa in tutte le fasi scandite dal legislatore nazionale e regionale, occorre individuare piattaforme come previsto nella normativa sul recupero del rifiuto di cui al codice CER 19.12.12. – altri rifiuti (compresi i materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11.

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto riguarda il Servizio di conferimento a recupero del rifiuto codice CER 19.12.12. – altri rifiuti (compresi i materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11. – comprensivo del trasporto dalla Piattaforma di trattamento RSU "La Martella" di Matera alla piattaforma autorizzata dalla data di avvio del servizio fino al 31/12/2017.

Il servizio dovrà essere svolto in conformità a quanto previsto dalle vigenti normative nazionali e regionali ed al presente Capitolato d'Oneri.

Dalla stima delle quantità che saranno prodotte e lavorate dalla Piattaforma di Trattamento "La Martella", nel periodo che va dall'avvio del servizio fino al 31.12.2017, i quantitativi di rifiuto codice



CER 19.12.12. (*sopravaglio*) da conferire a recupero sono pari a circa t. 5.500,00.

Il servizio ammonta a complessivi € 759.000,00 - IVA (10%) compresa – ed è finanziato con fondi di bilancio comunale anno 2017.

La procedura di gara è riferita all'art. 60 - comma 3, Decreto legislativo n. 50 del 2016 e l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 del Decreto legislativo n. 50 del 2016. E' prevista riduzione dei termini ex art. 60 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 per ragioni connesse all'imminente riavvio degli impianti in esercizio ordinario.

Gli atti tecnico-amministrativi (bando, disciplinare di gara, capitolato d'oneri, ecc.) relativi al Servizio di recupero del rifiuto codice - CER 19.12.12. della Piattaforma di Trattamento RSU sita in zona "La Martella" comprensivo del servizio di trasporto, sono stati approvati con D.D. n. 00258/2017 del 28/06/2017 per un importo complessivo di € 759.000,00.

Termini e programma del servizio posto a base di gara sono riportati all'art. 2 del presente capitolato.

ART. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

2.1. Il servizio comprende il conferimento a recupero presso piattaforme ambientali, indicate dalla ditta aggiudicataria, autorizzate al recupero della frazione secca codice CER 19.12.12. - altri rifiuti (compresi i materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11. - proveniente dal trattamento di rifiuti solidi urbani presso la piattaforma di località "La Martella" per un quantitativo pari a circa 5.500 tonnellate.

2.2 Il servizio comprende, altresì, il trasporto dei rifiuti in oggetto - codice CER 19.12.12. - dalla piattaforma di località "La Martella" di Matera alle piattaforme ambientali autorizzate.

2.3. Il servizio è onnicomprensivo di ogni prestazione ed oneri necessari ad assicurare la perfetta esecuzione delle attività nel rispetto delle norme ed autorizzazioni di legge, ad esclusione della sola attività di carico dei rifiuti sui mezzi che resta a carico dell'Amministrazione.

2.4 Il servizio dovrà essere svolto con le modalità e tempi di seguito riportati:

- a) L'avvio della prestazione del servizio avviene presso la piattaforma di trattamento RSU "La Martella" in località Zona Industriale di "La Martella" - Comune di Matera, dove, a cura e spese della Stazione Appaltante, sono caricati i mezzi per il trasporto dei rifiuti - codice CER 19.12.12. - da portare alla piattaforma ambientale autorizzata oggetto del presente capitolato.
- b) I mezzi dovranno avere caratteristiche idonee al trasporto dei rifiuti - codice CER 19.12.12., ed essere in numero adeguato con volume e capacità di carico di almeno t. 25 (pieno carico netto in relazione al peso/volume del rifiuto da trasportare);
- c) Il carico dei mezzi di trasporto dovrà essere svolto dalle 7.30 alle 12.30, con primo carico effettuato alle ore 7.30, dal martedì al venerdì, salvo diverse necessità sopravvenute previa espressa autorizzazione;
- d) La movimentazione dei mezzi durante la fase di carico dei rifiuti deve avvenire con personale qualificato della ditta appaltatrice, sotto la responsabilità della stessa.
- e) Le operazioni di carico, pesatura e controllo radiometrico dovranno avvenire come segue:
 - Pesatura della tara dell'automezzo adibito al carico in ingresso all'impianto e controllo radiometrico;
 - Stazionamento dell'automezzo nell'area appositamente attrezzata;
 - Carico dell'automezzo con "ragno/benna a polipo" o in caso di necessità con mezzo d'opera. I mezzi accederanno al capannone adibito allo stoccaggio del rifiuto codice CER 19.12.12. attraverso l'ingresso posto sul retro del fabbricato *Impianti primari*, dove si posizioneranno per il carico del materiale. Gli automezzi verranno caricati con apposita benna a polipo montata su carroponte, manovrata da un operatore posto in un gabbiotto con visibilità sulla fossa. Il punto di controllo dell'operatore permette di visualizzare l'area di carico, il dettaglio della manovra di caricamento, nonché di identificare eventuali rifiuti non conformi al trattamento e provvedere al loro allontanamento. A carico effettuato, gli automezzi potranno uscire dal capannone tramite apposito varco posto sul lato opposto all'ingresso del capannone;



- Pesatura dell'automezzo a carico effettuato, controllo radiometrico e redazione del formulario di trasporto da parte dell'autista, di concerto con il personale presente in impianto addetto alla pesa, ai sensi della normativa vigente con restituzione al Comune di Matera della 4^a copia del formulario debitamente compilata dal destinatario.
- f) Impianti, mezzi ed attrezzature dovranno essere commisurati al quantitativo dei rifiuti prodotti stimati in circa t/sett. 200,00/220,00 da trasferire alla piattaforma ambientale individuata con quantitativi giornalieri pari a circa t/g. 50, per 4 giorni/settimana, dal martedì al venerdì e con compensazione a conguaglio delle minori o maggiori quantità fino a conferimento della quantità complessiva settimanale.
- g) I quantitativi di cui al precedente punto f) devono essere trasportati e conferiti presso la piattaforma ambientale autorizzata nel rispetto dei giorni ed orari di conferimento della stessa piattaforma.
- h) In caso di necessità, il soggetto aggiudicatario dovrà garantire il trasporto di eventuali quantitativi straordinari e la disponibilità di mezzi di trasporto necessari ed idonei a soddisfare l'emergenza; in tal caso, l'orario di apertura dell'impianto sarà opportunamente adeguato alle esigenze di carico.
- i) I quantitativi complessivi dei rifiuti - codice CER 19.12.12., trasportati e conferiti, devono essere avviati al recupero.

2.5 La Ditta Appaltatrice è anche tenuta al rispetto delle norme vigenti in materia di autotrasporti, specialmente riguardo ai tempi di guida ed al carico ammissibile per i singoli autoveicoli, in caso di superamento dei limiti l'autista è responsabile del loro adeguamento senza costi aggiuntivi per la Stazione Appaltante.

2.6 In ragione della necessità che le attività abbiano luogo con la dovuta sicurezza visto lo svolgimento contemporaneo delle ordinarie attività dell'impianto, come da DUVRI.

ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO

La durata dell'appalto viene fissata per un periodo di mesi 6, dalla data di avvio del servizio e comunque fino al 31/12/2017, salvo proroghe tecniche per l'avvio e la conclusione del servizio.

Il contratto vincola l'appaltatore a svolgere la prestazione dei servizi per i quantitativi affidati e per il periodo indicato secondo le tempistiche sopra esplicitate. Sono esclusi rinnovo e proroga del contratto taciti. E' fatta salva la proroga tecnica del termine di ultimazione.

Il servizio avrà inizio entro cinque giorni lavorativi dall'aggiudicazione.

ART. 4 - IMPORTO A BASE D'ASTA

L'importo complessivo del Servizio è calcolato in ragione del prezzo unitario di €/t 125,00 al netto degli oneri della sicurezza, così determinato sulla base di indagini di mercato riferite a precedenti gare espletate dalla stessa Stazione appaltante, da applicare ai quantitativi di rifiuto - codice CER 19.12.12. da trasportare e conferire a recupero presso gli impianti autorizzati per circa t 5.500,00.

L'importo complessivo del servizio e base d'asta è fissato in € 690.000,00 (in lettere seicentonovantamila/zerozero) come da quadro economico:



QUADRO ECONOMICO		
A) SERVIZI		
a1) Servizi (soggetti a ribasso)	€	€ 687.500,00
a2) Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	€ 2.500,00
Totale Servizi	€	€ 690.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.		
b1) IVA 10% (A)	€	€ 69.000,00
Totale Somme a disposizione S.A.	€	€ 69.000,00
TOTALE	€	€ 759.000,00

ART. 5 - VARIANTI AL CONTRATTO

Le varianti in corso di esecuzione del contratto sono ammesse nei casi stabiliti all'art. 106 del **Codice** – D.Lgs. 50/2016.

Il Comune di Matera, al termine del presente appalto, si riserva l'applicazione dell'art. 106, comma 1, lettera b) del D.lgs. 50/2016, relativamente ai servizi supplementari da parte del contraente originale che si rendano necessari e che non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:

- 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
- 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi.

ART. 6 – PREZZO UNITARIO E PAGAMENTI DEL SERVIZIO

Il corrispettivo è determinato mediante ribasso da applicarsi alla parte del prezzo unitario soggetto a ribasso pari a €/t 125,00 (Riferimento a₁) del Quadro Economico).

La Ditta appaltatrice emetterà fattura al termine di ogni 30 gg per le somme spettanti, calcolate applicando il prezzo unitario d'offerta ai quantitativi di percolato trasportato e smaltito nel periodo di riferimento. Le fatture dovranno pervenire tra il 1° e il 15° giorno successivo al periodo di riferimento e i pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni fine mese dall'avvenuta verifica di regolarità del servizio, da effettuarsi entro 30 giorni dalla presentazione della fattura relativa al servizio medesimo. Ai fini della liquidazione delle fatture la ditta appaltatrice è tenuta a comunicare tutte le informazioni inerenti la propria posizione previdenziale ed assicurativa, nonché quelli relativi ad eventuali subappaltatori, per gli adempimenti di cui all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e successive modifiche, integrazioni e circolari attuative.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell'affidatario, o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa

la cassa edile.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni, sarà operata una ritenuta dello 0,50%; tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al citato comma 5, si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 6 del citato art. 30 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, le fatture dovranno essere emesse pro-quota dalle associate. Si precisa che a prescindere dalla ripartizione dei servizi all'interno del Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, si procederà a liquidare il corrispettivo a ciascuna impresa del Raggruppamento salvo diversi accordi tra le parti.

Analogamente, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e succ. modifiche, qualora venisse riscontrata una situazione di non regolarità fiscale sarà diritto della Stazione appaltante sospendere i pagamenti in corso all'appaltatore, fino a quando l'aggiudicatario, non avrà provveduto alla regolarizzazione della propria posizione, fatti salvi gli altri adempimenti di Legge.

ART. 7 - TRACCIABILITA' FINANZIARIA

L'Appaltatore si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010.

Il contratto si intenderà risolto in tutti i casi in cui le transazioni relative al presente appalto vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa come previsto dalla suddetta Legge.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010, procederà immediatamente alla risoluzione del rapporto contrattuale, informandone la Stazione appaltante e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

La stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, incluse le eventuali imprese mandanti, sia inserita, a pena nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ognuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

ART. 8 - REVISIONE DEI PREZZI

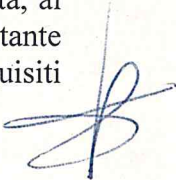
Il prezzo unitario riferito al servizio si intende fisso ed invariabile per un anno dalla data di inizio del servizio.

Successivamente, il prezzo unitario verrà rivalutato con cadenza annuale con le modalità previste dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

In mancanza della determinazione dei costi standardizzati per lo specifico servizio da parte dell'Osservatorio dei Contratti pubblici si applica una percentuale pari al 100% dell'indice ISTAT FOI (indice annuale del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati). Inoltre, a decorrere dal tredicesimo mese dalla data di effettivo inizio del servizio, il prezzo unitario offerto potrà essere ulteriormente rideterminato, qualora la Stazione Appaltante, sulla base dell'istruttoria condotta dal dirigente responsabile o su richiesta debitamente documentata presentata dall'Appaltatore, riconosca che sono intervenute variazioni nei prezzi tali da determinare un aumento o diminuzione dei costi di espletamento del servizio in misura inferiore o superiore all'indice ISTAT.

ART. 9 - TITOLARITA' DEL CONTRATTO

L'Appaltatore è il soggetto idoneo allo svolgimento del servizio scelto dalla Stazione Appaltante ed anche per tale motivo è vietata la cessione del contratto da parte dell'Appaltatore salvo nei casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del c.c., a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio.



ART. 10 - SUBAPPALTO

E' consentito il subappalto del servizio alle condizioni indicate all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale.

Non costituisce subappalto il noleggio straordinario di automezzi di attrezzature purché l'uso venga effettuato con personale dell'Appaltatore e sotto la responsabilità dello stesso.

Qualora l'impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare nonché deve trasmettere alla Stazione Appaltante copia del contratto di subappalto entro i termini stabiliti dalla normativa vigente, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto per l'impresa di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l'impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'Appaltatore dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n.50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione, del subappaltatore, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo D.Lgs. 50/2016.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili.

I pagamenti delle prestazioni rese dal subappaltatore saranno corrisposti dalla Stazione Appaltante all'appaltatore che provvederà nei confronti del subappaltatore.

ART. 11 RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE

È consentito il raggruppamento di imprese secondo le disposizioni contenute nell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso, dovrà essere indicato per iscritto il nominativo di persona fisica - rappresentante legale della ditta e similare - quale responsabile personalmente della corretta esecuzione del servizio oggetto.

Ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 la mandataria dovrà eseguire le prestazioni principali previste dal presente appalto in misura maggioritaria.

ART 12 – RESPONSABILITA' A CARICO DELL'APPALTATORE - ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE

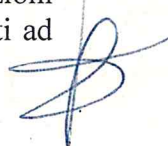
Ricade sull'appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni provocati nelle sue funzioni a persone e cose, sia direttamente sia attraverso il proprio personale.

L'Appaltatore è tenuto alla stipula di una polizza assicurativa contro tutti i rischi dell'esecuzione e ad una garanzia di responsabilità civile che tenga indenne la stazione appaltante dai danni a terzi con un massimale non inferiore a €500.000,00.

La polizza dovrà essere stipulata con compagnia assicuratrice ed ottenere la preventiva approvazione della Stazione appaltante.

La polizza dovrà riportare l'impegno dell'assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di coperture assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio.

La garanzia dovrà, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni affidate, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico.



ART.13 - GARANZIE

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, l'offerta deve essere corredata da una garanzia, pari al 2% (due per cento) dell'importo totale posto a base di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta del contraente. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, l'importo delle garanzie, e del loro eventuale rinnovo, è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/ENC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Per fruire di tale benefici, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La Stazione Appaltante, nell'atto in cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia presentata a corredo dell'offerta, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicatario, pena la revoca dell'affidamento l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, è altresì obbligato a costituire garanzia definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale stimato del servizio.

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 la garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.

Al termine dell'appalto, liquidata e saldata ogni eventuale controversia e/o pendenza e ad emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, sarà determinato lo svincolo del deposito cauzionale residuo, entro 30 giorni dall'emissione dell'Attestazione di regolare esecuzione, reso ai sensi del comma 5 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Nessun interesse è dovuto all'appaltatore sulle somme e sui valori eventualmente costituenti il deposito cauzionale.

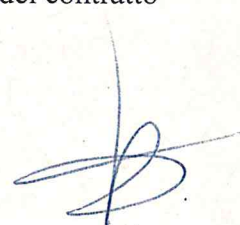
ART. 14 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto del servizio in parola sono a carico dell'Appaltatore.

ART. 15 RAPPRESENTANZA

L'Appaltatore deve farsi rappresentare da persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali alla quale deve conferire il potere necessario per garantire l'esecuzione del servizio oggetto del capitolato. Il nominativo deve essere comunicato alla stazione appaltante al momento della stipula del contratto e comunque prima dell'inizio del servizio.

L'incaricato dovrà risultare reperibile dalla Stazione appaltante h 24.



PARTE II

MODALITA' DI ESPLETAMENTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

ART. 16 - AUTOMEZZI

Gli automezzi di cui la ditta dovrà dichiararne la congruità e la disponibilità dovranno risultare idonei all'uso, in regola con le norme della circolazione stradale, inseriti nell'autorizzazione al trasporto del rifiuto con codice C.E.R. 19.12.12, dovranno avere volume e capacità di carico di almeno t. 25 (pieno carico netto in relazione al peso/volume del rifiuto da trasportare).

Tutti i mezzi impiegati per l'esecuzione del servizio dovranno risultare in regola con lo standard europeo sulle emissioni non inferiore ad EURO 5 e dovranno comprendere:

- Walking-floor, in numero non inferiore a 4, con capacità di carico netto non inferiore a t. 25,00.

Detto requisito è richiesto in considerazione della particolarità, specificità e rilevanza del servizio oggetto di appalto per questa Stazione appaltante. Esso, infatti, è diretto a soddisfare l'esigenza di questa Stazione Appaltante di selezionare Operatori Economici in possesso di adeguata capacità tecnica, economica e finanziaria ad eseguire il servizio di che trattasi.

L'adeguato standard di qualità nella fornitura del servizio, sarà assicurato dal possesso delle seguenti certificazioni:

- CERTIFICAZIONE ISO 9001
- CERTIFICAZIONE ISO 14001
- CERTIFICAZIONE OHSAS 18001.

Saranno esclusi dalla presente procedura di gara, gli operatori per i quali si accerti la presenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d'appalto di cui all'art. 80, comma 1, 2, 4 e 5 D.Lgs. n. 50/2016.

Per i mezzi messi a disposizione deve essere dimostrata la titolarità in capo al concorrente con la relativa iscrizione nella anagrafica dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

ART. 17 - AUTORIZZAZIONI

Per l'espletamento del servizio, il soggetto aggiudicatario dovrà possedere, in relazione all'utilizzo degli impianti, mezzi ed attrezzature, le dovute autorizzazioni, certificazioni ed iscrizioni come di seguito:

- Autorizzazione di cui al titolo III parte II del D.Lgs.152/2006 - AIA;
- Autorizzazioni di cui al Capo IV, artt. 208 e seguenti del D.Lgs. n.152/2006;
- Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e del Regolamento dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali - D.M. Ambiente N.120/2014 - per la Categoria 4 Classe E;
- Certificazioni di cui al precedente art. 16 - Automezzi;

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere prontamente eventuali modifiche ed aggiornamenti del provvedimento d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, in seguito alla variazione e/o scadenza di quelle precedenti. Nel caso di Raggruppamento d'impresa o subappalto tale disposizione si applica a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o subappaltatrici.

ART. 18 - PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio si svolge con i seguenti tempi:

- a) Accettazione da parte della Stazione appaltante del crono programma predisposto settimanalmente dalla ditta appaltatrice in ragione dei quantitativi settimanali complessivi da conferire;
- b) La Ditta Appaltatrice dovrà attenersi al crono programma e proseguire, dall'avvio



dell'esecuzione, senza interruzioni fino al completamento del servizio.

- c) Il mancato rispetto del programma, se non giustificato o concordato con la Stazione appaltante, costituirà inadempienza della Ditta e pertanto soggetto alle penali dell'art. 19.
- d) In caso di necessità, la Ditta Appaltatrice dovrà garantire la disponibilità di ulteriori automezzi di trasporto necessari ed idonei a soddisfare la necessità; in tal caso, l'orario di apertura dell'impianto sarà opportunamente adeguato alle esigenze di carico.
- e) La Ditta Appaltatrice è anche tenuta al rispetto delle norme vigenti in materia di autotrasporti, specialmente riguardo ai tempi di guida ed al carico ammissibile per i singoli autoveicoli, in caso di superamento dei limiti l'autista è responsabile del loro adeguamento senza costi aggiuntivi per la Stazione Appaltante.

PARTE III – CONTROVERSIE

ART. 19 – PENALI

Nel caso in cui l'Appaltatore non effettui le operazioni di cui al presente Capitolato, nei modi e nei tempi indicati senza giustificati motivi, sono considerate gravi inadempienze e verrà applicata una penale come di seguito riportato:

- Mancato rispetto del crono programma per quantitativi di esecuzione del servizio fino a t./g. 25,00, €/giorno 500,00;
- Mancato rispetto del crono programma per quantitativi di esecuzione del servizio oltre t./g. 25,00, €/giorno 1.000,00;
- Impiego di automezzi non in regola con le disposizioni sulle emissioni inquinanti e sulla sicurezza (Art.16) € 500,00 per ciascuna irregolarità riscontrata;
- Mancato rispetto delle prescrizioni relative all'obbligo di comunicazione dei dati, informazioni e trasmissione 4ª copia formulari (Art.2) € 500,00 per ciascuna irregolarità riscontrata;
- Mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, DUVRI, ecc. € 1.000,00 per ciascuna irregolarità riscontrata;

La contestazione di più inadempienze, debitamente documentate, saranno oggetto di risoluzione del contratto come specificato al successivo art. 20;

- Mancata trasmissione del cronoprogramma settimanale aggiornato, €/giorno 1.000,00.

La contestazione di più inadempienze, debitamente documentate, saranno oggetto di risoluzione del contratto come specificato al successivo art. 20.

ART. 20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto d'appalto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nei seguenti casi:

- a) in caso di tre gravi inadempienze contrattuali debitamente accertate e contestate all'Appaltatore;
- b) in caso di protratta non esecuzione del servizio di prelievo, trasporto o smaltimento;
- c) in caso di frode;
- d) in caso di esito negativo della verifica di conformità di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016;
- e) in tutti gli altri casi previsti dal presente Capitolato d'oneri.

La risoluzione comporta l'incameramento della cauzione e la facoltà per la Stazione appaltante di affidare a terzi l'appalto, in tal caso l'Appaltatore è tenuto a risarcire le maggiori spese sostenute per far eseguire il servizio a terzi.

In caso di risoluzione contrattuale la Stazione appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs.50/2016 la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del Servizio.



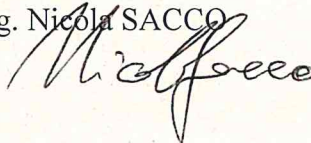
ART. 21 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Agli effetti del contratto, l'Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la sede legale del Comune di Matera.

Matera, luglio 2017

IL TECNICO

Ing. Nicola SACCO



VISTO IL DIRIGENTE

SETTORE MANUTENZIONE URBANA

Ing. Giuseppe MONTEMURRO

